

LINEE GUIDA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Con le presenti Linee guida il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato alcune disposizioni interpretative dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2005, volte a consentire l'ordinato e proficuo svolgimento della procedura relativa alla elezione del nuovo Consiglio Nazionale che si svolgerà il **15 aprile 2026**.

Le procedure elettorali, pertanto, dovranno tener conto dei seguenti aspetti.

1. Determinazione dei seggi.

1. Il Consiglio Nazionale si compone di ventuno consiglieri eletti fra gli iscritti nell'albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.
2. Il Consiglio Nazionale, unitamente al parere sulla data delle elezioni, comunica al Ministero della Giustizia, il numero degli iscritti nelle due Sezioni dell'Albo al fine della determinazione del numero di membri riservati rispettivamente agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" e agli iscritti nella Sezione B "Esperti contabili" dell'Albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Qualora il calcolo proporzionale dei seggi evidenzia un numero decimale, sarà necessario procedere all'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità significativa secondo le generali regole matematiche.
3. Al 18/12/2025 nell'Albo risultano iscritti n. 119.975 professionisti, di cui n. 117.419 nella Sezione A e n. 2.556 nella Sezione B. Gli iscritti nella Sezione B rappresentano il 2,13% del totale degli iscritti, mentre gli iscritti nella Sezione A rappresentano il 97,87% del totale degli iscritti. Conseguentemente agli iscritti nella Sezione B spettano 0,45 rappresentanti (che arrotondati per difetto sono pari a zero), mentre agli iscritti nella Sezione A dell'Albo spettano 20,55 rappresentanti, che arrotondati per eccesso sono pari a 21.

2. Composizione e deposito delle liste.

1. La composizione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale è effettuata nel rispetto delle previsioni dei commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 25 D.Lgs. 139/2005¹. Le liste sono formate da

¹ L'art. 25 del D.Lgs. 139/2005 dispone:

"1. Omissis.

2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.

3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.

4. L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.

5. Omissis

6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno

candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse Regioni, con il limite massimo di due candidati per Regione. L'articolazione territoriale della lista è garantita anche avuto riguardo al candidato Presidente. Le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore ai due quinti, arrotondata secondo le generali regole matematiche, dei candidati, compreso il Presidente²; in ogni caso al genere meno rappresentato è riservata una quota non inferiore ai due quinti, arrotondata secondo le generali regole matematiche, dei candidati effettivi, compreso il Presidente³.

2. Non possono presentare la candidatura coloro che hanno già espletato la carica di membro del Consiglio Nazionale nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti.

3. Le liste devono indicare il nome, la data di nascita, il genere, il domicilio professionale, nonché la data, il numero e la sezione di iscrizione nell'Albo di ciascun candidato e del Presidente (*All. 1*).

4. Per il deposito e la successiva ammissione, le liste, contenenti i dati previsti al comma precedente, dovranno pervenire entro e non oltre **sabato 14 febbraio 2026** al Ministero della Giustizia, presso l'Ufficio indicato dallo stesso dicastero, e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di presentazione e di accettazione delle candidature, anche da parte dei cinque candidati supplenti, debitamente sottoscritte e recanti in allegato copia di un documento di riconoscimento dei candidati (*All. 2, All. 3, All. 4*).

5. Il candidato Presidente deve essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2005.

6. L'elenco delle liste ammesse sarà pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3. Propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale si svolgerà con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali e nelle sue immediate vicinanze. Essa deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista, con carattere meramente informativo, e non deve mai ledere il prestigio della Professione e delle eventuali liste concorrenti.

4. Convocazione dei Consigli territoriali.

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca presso la sede dell'Ordine i Consiglieri per le operazioni di voto del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili per il giorno **15 aprile 2026** dalle ore 17,00 fino al completamento delle operazioni elettorali, che dovranno improrogabilmente concludersi entro le ore 19,00 presso gli Uffici dell'Ordine (*All. 5*).

diciotto diverse Regioni, con il limite massimo di due candidati per Regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.

7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della Giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della Giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.

9. Omissis

10. Omissis

11. Omissis

12. Omissis

13. Omissis

14. Omissis"

² Tra i candidati delle liste dovranno essere presenti almeno 10 candidati (compreso il Presidente) del genere meno rappresentato.

³ Tra i candidati effettivi delle liste dovranno essere presenti almeno 8 candidati (compreso il Presidente) del genere meno rappresentato.

5. Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Alle ore 17,00 del **15 aprile 2026** il Presidente del Consiglio dell'Ordine darà inizio alle operazioni elettorali del Consiglio, rammentando che è consentito votare per una sola lista e che non si esprimono preferenze.
2. I Consiglieri esprimono in modo palese il proprio voto.
3. Il voto del Consiglio dell'Ordine si considera espresso a favore della lista che ha riportato il maggior numero di voti espressi dai Consiglieri. In caso di parità di voti tra le liste risultate prime, il voto del Consiglio dell'Ordine non è assegnato ad alcuna lista.
4. I risultati elettorali sono riportati in apposito verbale delle operazioni elettorali. Nel verbale deve essere indicato anche il numero degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco speciale delle due Sezioni dell'Albo tenuto dall'Ordine, alla data del **15 aprile 2026** (*All. 6*).
5. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. Il numero degli iscritti in base al quale determinare il numero dei voti attribuibili a ciascun Consiglio dell'Ordine è quello che risulta alla data del **15 aprile 2026**, indicato nel verbale delle operazioni elettorali e nella comunicazione di cui all'art. 25, comma 11, D.Lgs. 139/2005⁴.
6. Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione dei risultati elettorali alla Commissione ministeriale di cui al comma 11 dell'art. 25 del D.Lgs. 139/05, trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Nazionale e dei relativi allegati (*All. 7*).

⁴ Il comma 11 dell'art. 25 prevede che: *“Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.”*